

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 973

Cont. n. 1349/07/GI-AL –Corte d'Appello di Bari. Regione Puglia c/Q.B.E.I.E.L. e Provincia di F. dei F.M.C.–. Ratifica incarico difensivo, Avv. Fabrizio Ferrante, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 7.2.2007, la Provincia di F. dei F.M.C. adiva il Tribunale di Foggia al fine di ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità della ASL Foggia, della Gestione Liquidatoria della ex USL FG 4 e della Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, in ordine ai danni occorsi all'immobile concesso in locazione con contratto del 19.03.1979 dell'Ente Ospedaliero "Ospedale Civico" Vico del Gargano, e condannare i predetti Enti al risarcimento del danno nella misura pari a € 2.338.485,60;
- si costituivano in giudizio gli Enti i quali eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito, contestavano le avverse pretese sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*;
- con sentenza n. 85 del 13.01.2016 –oggetto di gravame- il Tribunale di Foggia così decideva:
"1) rigetta la domanda spiegata nei confronti della Regione Puglia; 2) rigetta la domanda spiegata nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL FG 4; 3) condanna la ASL FG/1 San Severo al pagamento di euro 274.503,398 in favore della Provincia di F. dei F.M.C. a titolo di risarcimento danni; 4) accoglie le domande di garanzie proposte dalla ASL FG/1 San Severo e per l'effetto condanna le Compagnie di Assicurazione chiamate in causa a tenere indenne ed a rivalere la ASL FG/1 San Severo della somma complessiva che quest'ultimo Ente è tenuto a corrispondere alla ricorrente";
- la Q.B.E., quale garante della ASL FG/1, con atto di appello ex art. 433 c.p.c. con istanza di inibitoria del 6.4.2016 ritualmente notificato al procuratore costituito per la Regione Puglia Avv. Fabrizio Ferrante del libero foro, ha proposto gravame avverso la citata sentenza;
- l'Avv. Ferrante con pec del 7.5.2016 ha espresso parere legale in ordine all'opportunità per l'Ente di costituirsi nel prefato giudizio al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado;
- Ritenuto necessario, pertanto, costituirsi in giudizio, il Presidente della G.R. p.t., nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO_024/6552 del 16.5.2016, e in considerazione dell'imminenza dell'udienza collegiale dell'8.6.2016, con provvedimento urgente del 25/5/2016 ha conferito mandato difensivo all'Avv. Fabrizio Ferrante, del libero foro, già costituito nel primo grado di giudizio
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Fabrizio Ferrante alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. . 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 12.226,15, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre il giudizio di che trattasi

(Valore delle cause: € 274.503,39; Settore di spesa: Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.226,15 (di cui € 9.636,00 a titolo di onorario; € 385,44 CPA; € 2.204,71 IVA) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva innanzi indicata, è pari a € 3.667,84.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr.

nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari (R.G. 554/2016) avverso la sentenza n. 85/2016 resa dal Tribunale di Foggia, e di conferire il mandato all'Avv. Fabrizio Ferrante, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano